

***Regolamento accertamento con adesione
Comune di Vigarano Mainarda
(Provincia di Ferrara)***

INDICE

- Articolo 1: Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2: Ambito di applicazione dell'Istituto
- Articolo 3: Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
- Articolo 5: Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 6: Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 7: Atto di accertamento con adesione
- Articolo 8: Perfezionamento della definizione
- Articolo 9: Effetti della definizione
- Articolo 10: Riduzione delle sanzioni
- Articolo 11: Norme finali e transitorie

Art.1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art.17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art.2 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di quesiti concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto di autotutela, gli atti di accertamento rilevatasi illegittimi o infondati.

Art.3 – Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo.

Art.4 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non proceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art.6 – Effetti dell’invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta alla definizione dell’accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene redatto un succinto verbale, compilato dall’incaricato del procedimento.

Art.7 – Atto di accertamento con adesione

1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell’atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art.8 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell’accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell’atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all’Ufficio comunale la quietanza di pagamento. L’Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l’unica forma possibile di riscossione è l’iscrizione a ruolo, l’Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell’interessato è ammissibile il pagamento rateale, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a dodici rate di pari importo se le somme

dovute superano **euro 51.645.70**, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di **euro 5.164,57**, dovrà essere presentata adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

5. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per il tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Art.9 – Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art.8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art.10 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente , nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata, incompleta o tardiva risposta a richieste e/o ad inviti di cui all'art.4, comma 2, formulati dal Comune.

Art.11 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data, o se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

All'UFFICIO "TRIBUTI"
Del COMUNE di.....

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione

...l. sottoscritt... Nat. a.....
il.....e residente ain via.....
cod.fisc.....recapito telefonico.....

Società.....con sede legale in.....
Via.....recapito telefonico.....
Cod.fisc./p.iva.....in persona del sottoscritto legale
rappresentante.....
Cod. fisc.....

PREMESSO

-che in data....., da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo..... e per il periodo.....non preceduto dall'invito di cui all'art.4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;

-che non è ancora stato impugnato davanti dalla Commissione Tributaria Provinciale;

-che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex art.5 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopraccitato avviso di accertamento.

(luogo e data)

(firma)